

## STATUTO

### “FONDAZIONE SILVANA ARBIA”

#### **Denominazione – Oggetto- Sede – Durata**

**Art.1)** E' costituita una fondazione con la denominazione “**Fondazione SILVANA ARBIA**”.

La Fondazione è un ente di diritto privato, con piena capacità giuridica, regolato dalle leggi sammarinesi e dal presente statuto, che nasce per volontà di Silvana Arbia che ha espresso la volontà di destinare la somma assegnatale dal SIE nell'anno 2013 quale Premio per la Pace per il conseguimento degli scopi oltre illustrati.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

#### **Art.2) Sede Sociale**

La Fondazione ha sede nella Repubblica di San Marino, in Borgo Maggiore – via Cà dei Lunghi, 50.

#### **Art. 3) Oggetto sociale**

La Fondazione ha lo scopo di contribuire a prevenire e/o ridurre il rischio per la pace insito nella pratica dell'arruolamento e nella coscrizione di minori di età inferiore a quindici anni nella Regione dei Grandi Laghi africani, rimuovendo e/o riducendo gli ostacoli all'accesso dei minori all'educazione e ad altre forme di protezione.

La Fondazione ha lo scopo di attuare campagne di prevenzione e misure di sostegno in favore di bambini, residenti nella regione dei Grandi Laghi africani, a rischio di condizioni ambientali che non consentono la crescita e lo sviluppo della personalità nel rispetto dei diritti fondamentali. In particolare l'attività informativa ed educativa è rivolta verso ogni persona, con privilegio per donne e madri, vicine a bambini allo scopo di proteggerli da rapimenti, coercizioni e rischi di coinvolgimenti in operazioni militari.

La Fondazione al fine di raggiungere il proprio scopo potrà:

- sostenere azioni contro la povertà e la promozione di attività di ricerche e raccolta dati;
- promuovere l'elaborazione di una convenzione internazionale su misure standard di prevenzione e protezione;
- costruire e rafforzare le capacità delle madri e di altre figure femminili vicine ai minori nel proteggere i minori da rischi di rapimento, prelevamento e altre forme di arruolamento o coinvolgimento in operazioni militari.

La fondazione potrà compiere, altresì, tutte le attività coerenti con gli obiettivi di cui sopra; a tal fine potrà collaborare con i governi e le organizzazioni non governative, pubbliche private con comprovata competenza ed impegno neutrale.

#### **Art.4) Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma liquida di € 20.000,00 versata dal Club Soroptimist San Marino in nome e per conto di Silvana Arbia e consistente nel premio per la pace ad essa assegnato dal SIE nell'anno 2013, così come descritto nell'atto costitutivo della fondazione e a tale scopo destinato dai fondatori.

Il patrimonio potrà venire aumentato dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie; da eventuali contributi derivanti da Enti Pubblici, soci Fondatori, Aderenti e Sostenitori; dai ricavi rivenienti da attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. La fondazione provvede al conseguimento del proprio scopo con le rendite del patrimonio.

#### **Art.5) Esercizio Finanziario**

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di progetti o programmi annuali o pluriennali. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stazionamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art.6) Soci Ordinari**

Possono ottenere la qualifica di "Soci Ordinari" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi.

La qualifica di "Socio Ordinario" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che deciderà insindacabilmente.

#### **Art.7) Soci Sostenitori**

Assumono la qualifica di "Soci Sostenitori", le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un apporto economico, ovvero che coadivano la Fondazione con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. La qualifica e la durata di Socio Sostenitore è stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'accettazione della loro richiesta o del contributo offerto ed in relazione alla natura e alla entità del conferimento.

#### **Art.8) Soci Fondatori**

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione.

I Soci Fondatori mantengono tale loro qualifica a vita.

#### **Art.9) Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- L'assemblea
- Collegio dei revisori dei Conti o Sindaco Unico, se nominati

#### **Art.10) Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con decisione a maggioranza ed è composto da 3 a 5 membri, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Fanno parte del Consiglio di amministrazione il Presidente, nominato dall'assemblea, il Tesoriere ed il Segretario generale nominati tra i componenti del medesimo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, tranne quelli attribuiti dallo statuto all'assemblea dei soci in particolare provvede a :

- Proporre le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3;
- Nominare tra i propri componenti il Segretario Generale e il Tesoriere;
- Predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- Deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- Accettare la domanda di adesione alla Fondazione di Ordinari e Sostenitori,
- Deliberare su ogni atto ed iniziativa di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- Nominare, per singoli eventi, commissioni o comitati composti da membri del Consiglio ed anche da esterni, persone fisiche o giuridiche, demandando, in tutto od in parte, funzioni di carattere organizzativo ed amministrativo con l'obbligo poi di riferire periodicamente al Consiglio sul piano di attuazione dell'evento sia dal punto organizzativo sia da quello amministrativo.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri tra i quali il Presidente.

#### **Art.11) Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno sei giorni di preavviso, ovvero tramite posta elettronica o fax nel caso in cui il destinatario abbia indicato i relativi dati e dichiarato di ritenere valide tali modalità di comunicazione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, posta elettronica o telefax, telefono inviato con tre giorni di preavviso.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. E' invitato a partecipare alle sedute il Presidente Onorario con voto consultivo.

#### **Art.12) Presidente**

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dall'Assemblea.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati; esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può delegare singoli compiti al od ai

membri del Consiglio, i quali, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolgono le funzioni.

In particolare, il Presidente in accordo con il Presidente Onorario, può curare le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione; inoltre sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Il Presidente della fondazione, in rapporto di delega del Presidente Onorario, può rappresentare la Fondazione in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno delle relative attività ed alla gestione delle relazioni esterne

### **13) Presidente Onorario**

Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione individuandolo tra le personalità che si sono distinte a livello nazionale od internazionale e dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Primo Presidente onorario della Fondazione sarà nominato in sede di atto costitutivo.

Il Presidente onorario è invitato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto consultivo.

Il Presidente Onorario della fondazione ha la rappresentanza della stessa in occasioni di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno delle attività della Fondazione nonché ai rapporti con organismi nazionali ed internazionali ai fini di ricerca di sostegni per l'attività della fondazione, e di cui rende edotto il Consiglio di Amministrazione. Può delegare il Presidente della Fondazione nel rappresentare la stessa e nel gestirne le relazioni esterne.

### **Art. 14) Segretario Generale**

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Segretario Generale cura il

coordinamento funzionale e organizzativo della fondazione, istruisce gli argomenti da affrontare nel Consiglio di Amministrazione. Partecipa a tutte le riunioni con il ruolo di segretario verbalizzante e si occupa della tenuta, invio e ricezione della corrispondenza. Inoltre potrà compiere tutte le funzioni che gli verranno delegate dal Presidente o dal consiglio di Amministrazione.

#### **Art.15) Assemblea**

L'assemblea è formata dai soci Fondatori e dai soci Ordinari e deve essere convocata mediante l'invio dell'avviso, dieci giorni prima della data fissata, al domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei membri del Collegio dei Revisori, se nominato.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo di riunione in prima e seconda convocazione; dovrà altresì contenere l'ordine del giorno, con l'elenco delle materie da trattare.

Il luogo della riunione deve essere nella Repubblica di San Marino.

La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno, purchè almeno un'ora dopo la prima.

L'assemblea è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino un quinto dei soci iscritti regolarmente quali soci a tutti gli effetti, in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di soci.

L'assemblea è regolare, anche in assenza di convocazione, qualora vi sia la presenza di tutti i Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, del Collegio dei Revisori

L'assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I soci fondatori possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci mediante semplice procura scritta.

Qualora gli Amministratori non provvedano alla convocazione dell'assemblea nei termini previsti dalla legge o dallo statuto, ciascun Fondatore potrà chiedere al

Dirigente del Tribunale di disporre la convocazione e di designare la persona che dovrà presiederla.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, Segretario Generale; in mancanza anche di quest'ultimo, l'assemblea provvede a nominare colui che dovrà presiederla.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per deliberare sul bilancio di esercizio annuale.

Sono altresì i competenza dell'assemblea:

- 1) la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2) la nomina dei componenti il collegio dei revisori o Sindaco unico qualora prevista;

L'assemblea inoltre deve essere convocata per deliberare:

1. Su ogni oggetto relativo alla gestione della società che dalla legge o dallo statuto si riserva alla sua competenza;
2. Su ogni questione che il Consiglio di Amministrazione ritiene di demandare alla sua competenza;
3. Sulle proposte del Consiglio di Amministrazione in merito alle modificazioni dello Statuto;
4. Sullo scioglimento e sulla liquidazione della Fondazione;
5. Sulla nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori e loro compensi;
6. Sulla destinazione del patrimonio risultante dalla liquidazione.

#### **Art.16) Collegio dei revisori dei conti o Sindaco Unico**

Se nominato, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri:

I componenti del Collegio dei Revisori o il Sindaco Unico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.



Il Collegio o Sindaco Unico vigilano sulla gestione finanziaria della Fondazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni.

Il Collegio o il Sindaco Unico resta in carica tre anni e può essere confermato. I componenti del Collegio o il Sindaco Unico possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art.17) Durata e Scioglimento**

La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire con un altro o con altri enti, per conseguire più efficacemente gli scopi riconducibili alle finalità istituzionali. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione che residuerà dedotte le somme necessarie ad estinguere tutte le obbligazioni, verrà devoluto, con deliberazione dell'assemblea, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

#### **Art.18) Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle Leggi della Repubblica di San Marino vigenti in materia ed in particolare le leggi che regolano la società, in quanto compatibili.